

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio investe il tema della responsabilità dell'intermediario per mancato annullamento di un ordine di bonifico impartito *on line*. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

In data 18 novembre 2009 il cliente impartiva un ordine di bonifico *on-line* ai fini dell'esecuzione di un pagamento in favore di un soggetto residente all'estero, e dunque da accreditare su di un conto acceso dal beneficiario presso una banca estera. Poche ore dopo averlo impartito, dubitando della corretta indicazione delle coordinate bancarie del conto del beneficiario, il cliente chiedeva all'intermediario di procedere all'annullamento dell'ordine. Tale richiesta, formulata dapprima via fax e quindi reiterata dal cliente personalmente in agenzia, non veniva evasa dall'intermediario: e ciò a causa dell'allegata impossibilità di comunicare con la struttura, dislocata anch'essa all'estero, che avrebbe dovuto bloccare l'operazione.

Con nota di reclamo presentata il giorno successivo il cliente, riepilogati brevemente i fatti, insisteva con l'intermediario affinché l'operazione, il cui esito risultava a quella data ancora incerto, non fosse contabilizzata sul conto.

Eseguite le opportune verifiche istruttorie, in data 14 gennaio 2010 l'intermediario riscontrava la nota del cliente osservando che il bonifico – nonostante l'errata indicazione delle coordinate bancarie – era stato comunque regolarmente accreditato sul conto corrente del beneficiario. Ciò considerato, l'intermediario concludeva nel senso di non ravvisare a questo punto la necessità di dare corso a quanto richiesto dal cliente.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il cliente si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, lamentando la scorrettezza del comportamento dell'intermediario - che si è astenuto dal dare esecuzione alla sua richiesta di revoca dell'ordine di bonifico, pure tempestivamente inoltrata - e chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al mancato annullamento dell'ordine, trattandosi di fatto imputabile esclusivamente all'inadeguatezza dell'organizzazione dell'intermediario. A fondamento della richiesta risarcitoria il ricorrente osserva che sebbene il bonifico sia risultato, alla fine, regolarmente accreditato al beneficiario, la prolungata incertezza circa il positivo esito della disposizione avrebbe determinato un ritardo nella conclusione dell'operazione sottostante e conseguentemente un danno patrimoniale a carico del ricorrente, oltre il relativo “*sensu di scoramento e frustrazione*”.

L'intermediario ha fornito le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati con nota del 9 giugno 2010. Nel confermare integralmente la prospettazione in fatto del ricorrente, la resistente ha aggiunto di non aver potuto contattare, a fronte della richiesta del cliente, la struttura competente all'esecuzione dell'operazione entro i termini per l'annullamento diretto, a causa di “*problematiche tecniche*”, precisando altresì che al fine di ottenere la restituzione dell'importo bonificato aveva interessato anche la corrispondente estera, la quale tuttavia non aveva fornito riscontro. L'intermediario precisava infine che avendo appreso, nelle more del compimento di tali attività, che la disposizione era stata regolarmente eseguita a favore dell'effettivo beneficiario, aveva ragionevolmente ritenuto decaduta la richiesta di riaccredito delle somme.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'assenza di danno sofferto dal cliente in dipendenza del mancato annullamento dell'operazione.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso del cliente non può essere accolto.

In disparte qualsiasi considerazione circa la correttezza o meno del comportamento dell'intermediario in ordine alla mancata esecuzione della richiesta del cliente di annullare il bonifico, è per vero fatto non controverso che nonostante l'erronea indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario il bonifico disposto *on line* dal cliente, e di cui questi aveva inutilmente chiesto l'annullamento, è comunque andato a buon fine. Tale aspetto è espressamente riconosciuto dallo stesso cliente in sede di ricorso, il quale non a caso individua il danno di cui chiede il risarcimento non già nel fatto di aver dovuto procedere a un secondo pagamento a favore del beneficiario, bensì unicamente nel pregiudizio conseguente al ritardo con cui si sarebbe perfezionata l'operazione sottostante, oltre al danno non patrimoniale derivante dal senso di frustrazione consistente (anche) nel non vedere eseguito un suo ordine.

Ebbene, in questo quadro appare allora di conclamata evidenza che nessun risarcimento può essere accordato al cliente. Gli è, infatti, che per un verso *(i)* il pregiudizio patrimoniale è solo confusamente allegato dal cliente - che allude in maniera del tutto generica al ritardo del perfezionamento dell'operazione cui il pagamento si riferiva, ma senza esplicitare nemmeno quali siano state le concrete conseguenze economiche di quel ritardo (se, ad esempio, esse abbiano determinato un ritardo nel conseguimento di qualche controprestazione eventualmente promessa dal beneficiario) - e che, per altro verso *(ii)* il senso di scoramento e frustrazione dedotti certo non valgono a concretizzare la fattispecie del danno non patrimoniale, restando tali stati soggettivi all'evidenza estranei all'ambito di tale figura così come puntualizzata dal noto *arret* delle Sezioni Unite del 2008.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI